

**Consulenti del Lavoro**

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.itpec: consigionazionale@consulnetidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 17 marzo 2023
COMUNICATI E NOTIZIE
VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL.II.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro – deposito atti presso le Commissioni di Certificazione.

Il D.Lgs. n. 149/2022, attuativo della Legge n. 206/2021 recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, introduce una rilevante novità, ovvero il riconoscimento dell'esperibilità della negoziazione assistita nell'ambito della regolamentazione delle controversie di lavoro.

All'interno del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è presente infatti una norma (articolo 9) che inserisce l'articolo 2-ter al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, in materia di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie che così recita: *“per le controversie di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'art. 412 -ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere assistita anche da un consulente del lavoro. All'accordo raggiunto all'esito della procedura di negoziazione assistita si applica l'art. 2113, quarto comma, del codice civile.*

L'accordo è trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all'art. 76 del D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276”.

Alla luce di quanto sopra indicato, le Commissioni di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato, istituite presso i Consigli Provinciali dell'Ordine, essendo ricompresi nella platea degli organismi di cui al summenzionato art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003, sono legittimati alla ricezione e allo svolgimento delle attività connesse alla protocollazione e al deposito dell'accordo nel rispetto delle competenze territoriali proprie delle singole commissioni.

Si rappresenta, infine, che questo Consiglio Nazionale ha avviato un'interlocuzione con il Ministero del Lavoro e con l'Ispettorato Nazionale, al fine di approfondire tutti gli aspetti legati ad eventuali altre attività o adempimenti che le Commissioni in oggetto sono tenute o meno ad esperire, le cui risultanze verranno divulgate con successiva comunicazione.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
F.to Rosario De Luca